

Incaricato cantonale della protezione dei dati

6501 Bellinzona

www.ti.ch/protezionedati

10.02.2023

Definizioni (art. 5 nLPDP)

Queste spiegazioni presentano il nuovo art. 5 LPDP relativo alle definizioni e ne illustrano le principali novità.

Art. 5 nLPDP

- ¹Sono dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.
- ²Sono dati personali meritevoli di particolare protezione le informazioni o indicazioni concernenti:
- a) le opinioni o le attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali;
- b) l'appartenenza a una razza o a un'etnia;
- c) lo stato fisico, mentale o psichico;
- d) la sfera intima:
- e) i dati genetici;
- f) i dati biometrici;
- g) i dati concernenti procedure, perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa, penale e civile;
- h) i dati concernenti le misure di assistenza sociale.
- ³È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, registrare, utilizzare, modificare, trasmettere, bloccare, conservare, cancellare o distruggere questi dati.
- ⁴È considerata elaborazione nel singolo caso l'elaborazione di dati puntuale.
- ⁵È considerata elaborazione sistematica l'operazione che implica regolarità o durata.
- ⁶È procedura di richiamo il modo di consultazione automatizzato o diretto dei dati, tramite il quale l'autorità che richiede i dati decide di propria iniziativa il momento, il modo e l'estensione dell'accesso nel caso specifico, e ciò senza controllo preventivo dell'autorità che detiene i dati, ossia senza che questa esamini la liceità della consultazione e la sua motivazione ad ogni singolo accesso.
- ⁷È considerato interfacciamento o associazione di banche dati il loro collegamento per sincronizzare i dati tra il fornitore di dati e l'utente dei dati.

10.02.2023

⁸È considerata banca dati o archivio di dati qualsiasi insieme di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia strutturato, centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.

⁹È considerata profilazione l'elaborazione di dati comprendente la valutazione di determinate caratteristiche di una persona sulla base di dati personali elaborati automaticamente, in particolare per analizzare o predire il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, il comportamento, gli interessi o le preferenze, il luogo di soggiorno o gli spostamenti.

¹ºÈ titolare dell'elaborazione di dati colui che, singolarmente o insieme ad altri, determina l'elaborazione dei dati, in particolare le finalità, il contenuto, la trasmissione, le modalità e la procedura.

¹¹È mandatario dell'elaborazione di dati colui che elabora dati personali su mandato del titolare dell'elaborazione.

¹²È partecipante di una banca dati chi ha diritto di immettervi dati e di consultarli tramite procedura di richiamo, senza disporre delle facoltà del titolare della banca dati.

¹³È utente di una banca dati chi ha diritto di consultare i dati tramite procedura di richiamo.

¹⁴È destinatario di dati chi, regolarmente o puntualmente, riceve dati personali.

¹⁵Per consenso ai sensi della presente legge s'intende la manifestazione di volontà della persona interessata avvenuta in modo libero, specifico, informato, inequivocabile, verificabile e revocabile. Il consenso non può essere tacito.

Spiegazioni

Cpv. 1

Contrariamente al legislatore federale, a livello cantonale si è scelto di mantenere la protezione delle persone giuridiche e ciò per svariati motivi. In *primis* perché la rinuncia alla protezione delle persone giuridiche nel disegno di legge federale (D-LPD) non implica che le persone giuridiche non abbiano più una personalità o che esse siano, ora, privi di meccanismi di difesa. Di fatto, resta immutata l'ampia protezione garantita dagli articoli 28 e seguenti (lesioni della personalità, ad esempio della reputazione) del Codice civile svizzero, dalla LCSI, dalla legge federale sul diritto d'autore del 9 ottobre 1992 o dalle regole sul segreto professionale, d'affari o di fabbricazione, nonché dall'articolo 13 Cost./CH Inoltre, l'art. 5 Cost./CH esige che l'attività dello Stato sia retta dalla legge e ciò implica la necessità di creare delle basi legali per l'elaborazione di dati personali da parte di organi pubblici. Richiamato l'art. 5 Cost./CH, il legislatore federale ha dovuto introdurre nella LOGA una serie di disposizioni che disciplinano il trattamento di dati di persone giuridiche da parte di organi federali, le quali sostituiscono, de facto, le norme contenute nella LPD. Riprendere lo stesso meccanismo a livello cantonale avrebbe implicato la necessità di inserire delle norme ad hoc



10.02.2023

che autorizzassero gli organi cantonali a trattare i dati personali delle persone giuridiche nelle varie basi legali settoriali del diritto cantonale. Ciò comporterebbe un'inflazione normativa, oltre a creare una certa insicurezza giuridica.

Cpv. 2

In analogia al diritto federale, la nuova norma contempla, ora, delle categorie definite di dati che meritano una protezione particolare, dovuta all'impatto particolarmente importante che la loro elaborazione può avere, per la loro natura o la loro funzione, sulla personalità della persona interessata. Con il nuovo diritto l'elenco di dati meritevoli di particolare protezione, sinora esemplificativo, diventa quindi esaustivo. La definizione di dato sensibile è esclusiva: sono considerati tali soltanto i dati specificamente indicati nella legge, indipendentemente dal carattere di riservatezza o di particolare rilevanza che un individuo, o il senso comune, può attribuire ad altre tipologie di dati. In caso di elaborazioni di dati sensibili i principi generali della protezione dei dati vanno applicati con più rigore, ad esempio quando il consenso è necessario per l'elaborazione dei dati, quest'ultimo deve essere esplicito se si tratta di dati sensibili; oppure in caso di elaborazioni sistematiche di dati sensibili il motivo giustificativo deve necessariamente essere una base legale formale.

Lett. a) le opinioni o le attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali

Queste opinioni o attività appartengono alle credenze e convinzioni intime della persona. Le opinioni filosofiche vanno intese in senso lato, come concezione della vita, del mondo; modo in cui singoli individui o gruppi sociali considerano l'esistenza e i fini del mondo e la posizione dell'uomo in esso e non solamente come il fatto di seguire una dottrina filosofica specifica. Questi dati sono protetti in modo particolare indipendentemente della loro portata; l'informazione concernente l'appartenenza anche solamente passiva ad un'organizzazione, un partito o una comunità religiosa è un dato sensibile.

Lett. b) l'appartenenza a una razza o a un'etnia:

In conformità con la direttiva (UE) 2016/680 e il regolamento (UE) 2016/679, la nozione di dati personali degni di particolare protezione è estesa ai dati relativi all'appartenenza etnica. Sebbene i termini razza e etnia siano utilizzati in parallelo, il concetto di appartenenza ad una razza deve essere inteso nel senso più ampio e contemporaneo di appartenenza ad un'etnia. Questa categoria è problematica in caso di elaborazioni tramite apparecchi di videosorveglianza. Infatti, anche una ripresa d'immagini perfettamente innocua, può rivelare per definizione la razza (bianca o nera o altro) di una persona. Bisogna in questo caso, nell'ottica dell'adequatezza sociale, tenere conto del contesto e dello scopo principale dell'elaborazione di ripresa di immagini (foto o video). Lo scopo principale di queste norme è evitare la determinazione dei profili in base all'etnia o alla razza (profiling etnico), ossia l'uso da parte delle autorità di generalizzazioni derivanti da etnia, razza, religione o origine nazionale – e non in base a elementi obiettivi o comportamenti individuali – come base per le decisioni delle autorità (ad esempio in ambito di polizia). Con tale scelta legislativa si è voluto assicurare la tutela dell'individualità, in condizioni di parità, delle libertà fondamentali dell'uomo in ogni settore della vita pubblica, in particolare nel campo politico, sociale, economico e culturale.

Lett. c) lo stato fisico, mentale o psichico

Si tratta di tutte le informazioni che permettono, direttamente o indirettamente, di trarre delle conclusioni sullo stato di salute, fisico, mentale o psichico di una persona. Ad esempio la



10.02.2023

diagnosi medica, così come la semplice ricetta o la fattura per un medicamento sono dati relativi alla salute e quindi sensibili. La nozione ha un carattere molto lato e elastico che può portare a dei risultati paradossali. Onde evitare situazioni che possano essere assurde, occorre analizzare ogni situazione nell'ottica degli usi sociali abituali, tenendo conto del contesto dell'elaborazione del dato, dell'importanza materiale delle informazioni rivelate sulla persona o dell'impatto che la rivelazione del dato può avere su di essa. Così, la ricetta di lenti a contatto non presenta lo stesso grado di sensibilità d'una diagnosi medica e non soggiace alle stesse condizioni di tutela.

Lett. d) la sfera intima

Sono considerati dati sulla sfera intima in particolare i dati sulla vita e l'orientamento sessuali della persona interessata (cfr. anche P-STE 108 [art. 6 par. 1], direttiva [UE] 2016/680 [art. 10] e regolamento [UE] 2016/679 [art. 9]). Anche l'identità sessuale di una persona rientra nella sfera intima.

Lett. e) i dati genetici

I dati genetici sono informazioni sul patrimonio genetico di una persona ottenute attraverso un esame genetico; ne fa parte anche il profilo del DNA (art. 3 lett. I della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano dell'8 ottobre 2004). Per essere considerati dati sensibili, questi dati devono necessariamente basarsi su un processo tecnico che permetta l'identificazione e l'autenticazione univoca della persona.

Lett. f) i dati biometrici

In generale, i dati biometrici sono quei dati personali che si ricavano da caratteristiche fisiche o comportamentali uniche e identificative di ciascuna persona fisica. Fanno parte di questa categoria di dati, ad esempio, le impronte digitali, la specifica conformazione fisica della mano o del volto, dell'iride o della retina, la firma grafometrica (ovvero quella firma elettronica effettuata su apposito supporto mediante un gesto fisico in tutto coincidente con quello utilizzato per firmare su carta), nonché il timbro e la tonalità della voce, a partire dal momento che permettono di identificare una persona in modo univoco. I dati biometrici sono dati personali nella misura in cui possono essere associati a una persona identificata o identificabile.

Dal punto di vista normativo, l'art. 4 paragrafo 1 n. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, definisce i dati biometrici come quei "dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici". Nel caso di normali fotografie, ad esempio, questa premessa non è data.

Lett. g) i dati concernenti procedure, perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa, penale e civile

Questa norma è applicabile, oltre che ai dati relativi a procedure civili e amministrative, anche a quelli risultanti da perseguimenti e sanzioni della giurisdizione penale ordinaria e militare. Entrano in considerazione anche le sanzioni disciplinari emesse non solo da organi pubblici ma anche da associazioni private che hanno un monopolio di fatto in un determinato settore d'attività della persona interessata (ad esempio una sanzione per doping pronunciata da un'associazione sportiva). La protezione è data anche quando questi perseguimenti o sanzioni sono stati emessi da autorità estere.



Incaricato cantonale della protezione dei dati 6501 Bellinzona

Definizioni (art. 5 nLPDP) 10.02.2023

Lett. h) i dati concernenti le misure di assistenza sociale

Si tratta dell'aiuto sociale individuale fornito dalla collettività alle persone che sono in situazioni sociali e/o economiche di bisogno (presa a carico sociale e/o economica) ai sensi del diritto federale e cantonale sull'assistenza sociale. Le misure relative all'assicurazione sociale non rientrano nelle misure di assistenza sociale ai sensi della presente legge. Parimenti, le misure tutelari stabilite dal Codice civile svizzero non sono considerate misure di assistenza sociale ai sensi della presente legge, esse sono tutelate dalle norme speciali sul segreto tutorio.

Cpv. 3

Con il termine elaborazione di dati personali s'intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Con distruzione dei dati s'intende quella fisica definitiva.

Cpv. 4

L'elaborazione puntuale è caratterizzata da:

- Numero limitato di operazioni su dati riguardanti una o più persone da parte del titolare o del mandatario dell'elaborazione (ad esempio: estrazione e trasmissione di una lista di dati da una banca dati preesistente);
- Unicità e non ripetibilità dell'evento e dello scopo (singolarità);
- Margini temporali limitati (si distingue dalla durata di conservazione limitata di dati in un'elaborazione sistematica, ad esempio in una banca dati);
- Non è elemento costitutivo di un'elaborazione sistematica del titolare o del mandatario dell'elaborazione (ad esempio, non costituisce una raccolta finalizzata a creare una loro nuova banca dati o a arricchire una loro banca dati già esistente);

Sono esempi di elaborazione puntuale l'estrazione e la trasmissione di dati da una banca dati a scopi statistici, pianificatori, scientifici o di ricerca, così come le trasmissioni di dati anagrafici da parte degli Uffici comunali del controllo abitanti a privati che fanno valere un interesse legittimo o uno scopo ideale.

Cpv. 5

Per opposizione all'elaborazione puntuale, l'elaborazione sistematica implica una pluralità, o ripetizione, di elaborazioni di dati in una successione temporale. Può trattarsi di una successione di elaborazioni diverse tra di loro concernenti gli stessi dati (ad esempio, raccolta di dati anagrafici di una persona, loro registrazione in una banca dati, utilizzazione ripetuta per l'esecuzione di compiti legali, modifica, trasmissione a terzi su richiesta, archiviazione e distruzione), oppure di un determinato tipo di elaborazione ripetuto nel tempo (ad esempio, l'accesso, regolare o irregolare, ai dati personali di una determinata persona tramite procedura di richiamo), oppure ancora di una loro combinazione (raccolta, registrazione, trasmissione dei dati a uno o più terzi tramite procedura di richiamo, su arco di tempo prolungato o indeterminato).



Definizioni (art. 5 nLPDP) 10.02.2023

Cpv. 7

E considerato interfacciamento o associazione di banche dati il collegamento per sincronizzare i dati tra il fornitore di dati e l'utente dei dati, senza che quest'ultimo debba farne esplicita richiesta presso il fornitore dei dati o debba accedervi tramite procedura di richiamo.

Cpv. 8

Contrariamente alla norma federale, a livello cantonale la nozione di banca dati (o collezione, rispettivamente archivio di dati) non è stata abrogata, bensì ridefinita, ampliandone il campo di applicazione. Il concetto di banca dati comprende ora non soltanto gli insiemi di dati strutturati (esistenza di un nesso logico tra le informazioni ivi contenute), ma anche quelli non strutturati, quali ad esempio i server contenenti videoregistrazioni. Questi ultimi vanno infatti considerati, a tutti gli effetti, come delle vere e proprie banche dati. La definizione di banca dati prescinde quindi, ora, dalla strutturazione o meno degli insiemi di dati elaborati. Inoltre, nella nuova definizione di banca dati rientrano non più soltanto gli insiemi di dati gestiti in modo centralizzato e in un unico supporto, ma pure quelli gestiti in modo decentralizzato, oppure ripartiti in più supporti o ubicazioni. Per il resto le caratteristiche della banca dati sono rimaste immutate, indipendentemente dal supporto fisico di memorizzazione o dalla funzione che devono assolvere, i dati devono essere rappresentati in un formato che renda possibile la loro interpretazione; devono essere registrati su un supporto che ne renda possibile la scrittura e la rilettura anche a distanza di tempo; devono essere organizzati in modo da permettere una facile consultazione.

Cpv. 9

Il termine proposto di profilazione designa il processo automatizzato di valutazione di determinate caratteristiche di una persona stilata sulla base di dati personali ottenuti tramite elaborazione automatica e finalizzati soprattutto all'analisi e alla previsione di interessi, performance lavorative, condizioni economiche e di salute, comportamento, luogo di dimora e mobilità, ecc., al fine di prendere misure e decisioni commisurate al soggetto. La profilazione si ha quindi in presenza di 3 elementi: 1. un trattamento automatizzato, 2. eseguito su dati personali, 3. con lo scopo di valutare aspetti personali di una persona fisica per potervi adattare una determinata reazione. Non si tratta quindi di mero tracciamento dell'interessato, finalizzato alla sola giornalizzazione di eventi, senza uno specifico scopo.

Cpv. 10

Si sostituisce la nozione di «organo responsabile» con «titolare dell'elaborazione» al fine di usare la stessa terminologia del Protocollo di emendamento della STE 108 (art. 2 lett. b), della direttiva (UE) 2016/680 (art. 3 n. 8) e del regolamento (UE) 2016/679 (art. 4 n. 7) e infine della nuova LPD. Questa modifica non comporta cambiamenti materiali della nozione. Il titolare del trattamento, come l'organo responsabile, è colui cui competono specifiche decisioni relative all'elaborazione di dati, nella misura in cui il legislatore non abbia già legiferato in materia. Si tratta delle decisioni sulle categorie di dati elaborati, sulle finalità, le modalità del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. In altre parole, è colui che determina gli obiettivi e i mezzi (trattamento materiale o automatico, software) del trattamento di dati.



Incaricato cantonale della protezione dei dati 6501 Bellinzona

Definizioni (art. 5 nLPDP)

10.02.2023

Cpv. 11

Il mandatario è la persona fisica, persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo alla quale viene affidato il compito di trattare dati personali in nome e per conto del titolare dell'elaborazione. Il contratto che vincola il titolare e il mandatario può essere di varia natura: secondo gli obblighi del mandatario, può trattarsi di un mandato (art. 394 segg. CO), di un contratto di appalto (art. 363 segg. CO) o di un contratto misto. Il mandatario cessa di essere considerato un terzo dal momento in cui inizia la sua attività contrattuale per conto del titolare del trattamento.

Cpv. 12

È partecipante la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo che è autorizzato a inserire i dati personali da esso raccolti, nella banca dati gestita dal titolare del trattamento e a consultare i dati immessi da altri partecipanti. Il diritto del partecipante di immettere dati personali nella banca dati e di consultarli deve essere stabilito nella base legale applicabile alla fattispecie. A titolo di esempio, si può citare la banca dati cantonale sul movimento della popolazione (movpop), dove l'organo responsabile è l'Ufficio cantonale del movimento della popolazione e gli organi partecipanti i Comuni, che trasmettono su base regolare i dati del controllo abitanti comunale all'Ufficio cantonale, per verifica dei dati e loro immissione nel movpop.

Cpv. 13

È utente la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che è autorizzato, per legge ad accedere liberamente alla banca dati del titolare del trattamento, per consultarne il contenuto.

Cpv. 14

E destinatario di dati la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che riceve dati personali da parte del titolare del trattamento, alle condizioni stabilite dagli art. 17 e 18 della presente legge.

Cpv. 15

È importante, innanzitutto, tenere presente che il consenso è all'ultimo rango dei motivi giustificativi dell'elaborazione previsti dalla LPDP. Esso va utilizzato in modo eccezionale quando i principali motivi giustificativi (la base legale o la necessità per l'adempimento di un compito pubblico) non sono dati. È pertanto specifico dovere del titolare del trattamento valutare i casi nei quali il consenso possa essere la base giuridica più idonea per il trattamento che intende porre in essere.

Il consenso, è definito come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o a voce. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle (caselle già spuntate).



10.02.2023

Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.

Se il titolare decide di basare il trattamento sul consenso deve assicurarsi che esso presenti le seguenti caratteristiche: inequivocabile, libero, specifico, informato, verificabile, revocabile.

1) Consenso inequivocabile vuol dire che non è necessario che sia esplicito ma può anche essere implicito, purché, nel momento in cui sia desunto dalle circostanze, non sussista alcun dubbio che col proprio comportamento l'interessato abbia voluto comunicare il proprio consenso (es. l'inerzia non può costituire manifestazione di consenso, come anche i formulari precompilati e caselle già pre-appuntate). Cioè deve prevedere una chiara azione positiva (come spuntare una casella o inserire la mail in un campo dove è specificata la finalità per la quale sarà usato il dato).

Il consenso deve, invece, essere esplicito nel caso di trattamento di dati meritevoli di particolare protezione o nel caso di processi decisionali automatizzati (es. profilazione).

In altre parole, il consenso inequivocabile può essere dato anche per mezzo di una manifestazione tacita della volontà (cfr. art. 1 del Codice delle Obbligazioni; CO; RS 220). Si è in presenza di una tale manifestazione quando la volontà non si evince da una dichiarazione, bensì da un comportamento che, in base al contesto, può essere interpretato come espressione inequivocabile. Ciò si verifica nel caso di un cosiddetto comportamento concludente, in cui la persona interessata esprime la sua volontà attraverso un determinato atto, ad esempio adempiendo gli obblighi contrattuali. Deve comunque essere espressa una volontà, per cui il silenzio o l'inattività non possono essere considerati un consenso valido per una violazione della personalità. È fatto salvo l'articolo 6 CO, se le parti hanno concordato l'accettazione tacita.

- 2) Il consenso deve essere dato liberamente, il che significa che l'interessato deve essere in grado di operare una scelta effettiva, senza subire intimidazioni o pressioni, né deve subire conseguenze negative sproporzionate e senza rapporto diretto con l'elaborazione in questione, a seguito del mancato conferimento del consenso. Quando vi è uno squilibrio di potere tra le parti (ad es. tra datore di lavoro e dipendente), la parte ritenuta più debole può dare un consenso valido solo in circostanze eccezionali. Quindi, il consenso non può di principio costituire la base giuridica del trattamento in caso di evidente squilibrio tra le parti. In tal caso sarebbe preferibile trattare i dati su base giuridica differente.
- 3) Il consenso deve essere specifico, cioè relativo alla finalità per la quale è eseguito quel trattamento. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per ogni finalità. Quindi, i dati dovranno essere pertinenti al consenso fornito, e in caso di modifiche del trattamento occorre richiedere un nuovo consenso.
- 4) Il consenso deve essere informato, occorre cioè che l'interessato sia posto in condizioni di conoscere quali dati sono trattati, con che modalità e finalità e i diritti che gli sono attribuiti dalla legge, cioè deve essere rispettato il principio di trasparenza. Inoltre l'interessato deve essere opportunamente informato sulle conseguenze del suo consenso. L'informazione si ha attraverso l'apposita informativa, che in questo caso diventa una vera e propria condizione di legittimità del trattamento.



10.02.2023

- 5) Consenso verificabile non vuol dire che il consenso deve essere documentato per iscritto, né che è richiesta la forma scritta (anche se in alcune ipotesi, ad es. in caso di elaborazione di dati sensibili, può essere preferibile perché consente più facilmente di provare il consenso, facilitando quindi le verifiche da parte dell'autorità), ma che chi lo riceve deve essere in grado di dimostrare che l'interessato lo ha conferito.
- 6) Il consenso deve essere revocabile in qualsiasi momento (fa eccezione il momento inopportuno). La revoca deve essere facile così come lo è dare il consenso. Non vi è alcun obbligo di motivare la revoca, a seguito della quale il trattamento deve interrompersi (ovviamente la revoca non comporta illiceità del trattamento precedente, ma solo l'obbligo di terminare il trattamento), a meno che non sussista una differente base giuridica per continuare il trattamento. Per revocare il consenso, quindi, il titolare dovrebbe predisporre una procedura analoga a quella offerta per concedere il consenso.

In alternativa è possibile revocare il consenso inviando una comunicazione, o tramite un apposito formulario sul sito, o tramite mail, ai contatti indicati nel sito all'interno dell'informativa. Con la revoca s'innesca inoltre il diritto di cancellazione, per cui il titolare deve cancellare i dati della persona interessata. Ovviamente vi sono motivi legittimi in base ai quali il titolare può avere necessità di conservare alcuni dati della persona interessata anche dopo la revoca del consenso.

Occorre tenere presente che il consenso non dura per sempre. Quando si raccolgono dati personali occorre informare l'interessato della durata della conservazione (e quindi trattamento) del dato, scaduta la quale il dato va o anonimizzato oppure cancellato.

Per questo motivo in alcuni casi è preferibile una base giuridica diversa dal consenso.

